

STATUTO

Titolo I – Principi generali

ART.1 - DENOMINAZIONE, SEDE E STEMMA

Su iniziativa delle associazioni cittadine A.V.I.S., A.I.D.O., UNITALSI, Caritas Parrocchiale, Consiglio Parrocchiale, Contesa del Secchio, Ven. Arciconfraternita della Misericordia, è costituita l'Associazione di Pubblica Assistenza denominata: "**VOLONTARIATO DELLA MISERICORDIA - CROCE AZZURRA ODV**" (o anche, in forma breve, "CROCE AZZURRA ODV"), con sede in Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Fontanelle n.720.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore disciplinato dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni.

Essa fa derivare il suo nome dalla Venerabile Arciconfraternita di Maria S.S. della Misericordia, alla quale spetta il merito di aver fondato, nel XIV secolo, l'Ospedale cittadino.

Il suo stemma è una croce greca di colore azzurro (in ricordo della prima Associazione di soccorso cittadina, ora cessata) al centro della quale è un cerchio con la riproduzione dell'immagine della Madonna della Misericordia. Intorno è la dicitura Volontariato della Misericordia Sant'Elpidio a Mare - Monte Urano.

ART.2 - PRINCIPI ASSOCIATIVI FONDAMENTALI

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art.4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

ART.3 - SCOPI ASSOCIATIVI

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e

- individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
 - d) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
 - e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
 - f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
 - g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Mosconi B.L.B.

ART.4 - ATTIVITA'

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio pubblico di emergenza sanitaria 118;
- b) gestire servizi di trasporto sanitario semplice, sanitario e di emergenza a mezzo di autoambulanza e/o di altri mezzi adeguati;
- c) promuovere e organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- d) promuovere ed organizzazione la raccolta del sangue;
- e) promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) promuovere ed organizzare iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e Istituzioni Pubbliche;
- g) organizzare e gestire, per quanto di sua competenza, iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- h) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- i) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- j) promuovere, organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità, e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- k) organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- l) promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
- m) organizzare e gestire servizi di recupero salme, portantinaggio e trasporto delle stesse, nonché servizi funebri, con mezzi e personale specifico, con propria organizzazione e anche in collaborazione con ditte a ciò specializzate.

Autore Francesco Mosconi B.L.B.



lizzate;

n) organizzare e gestire unità cinofile di soccorso con personale e mezzi specifici;

o) organizzare e gestire attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

ART.5 - VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per gli Enti del Terzo Settore.

Titolo II - Associati

ART.6 - REQUISITI

Possono essere associati dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, che si impegnano a rispettarne lo Statuto ed il Regolamento. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed il Regolamento.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono associati volontari coloro che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali associati dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli associati iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Gli associati di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

ART.7 - DIRITTI

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

ART.8 - DOVERI

Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, il Regolamento e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con la quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART.9 - INCOMPATIBILITA'

Non possono essere associati coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere associati volontari coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

ART.10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

Perde la qualità di associato per morosità l'associato che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.9.

Mozz
Rto

Notario Francesco Morone



Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto o del regolamento interno, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. L'associato receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

L'associato sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) deve essere preventivamente informato e invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c) l'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, Patrimonio e strumenti di rendicontazione

ART.11 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art.4 del presente statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include, nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

ART.12 - ESERCIZIO FINANZIARIO ED ENTRATE

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;

- Masini Paola
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - g) da attività di raccolta fondi;
 - h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
 - j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
 - l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art.4 del presente statuto.

ART.13 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Notarfrancesca
- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo ovvero dal disponente del lascito;
 - c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art.12, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, capitale e riserve comunque denominate ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

ART.14 - BILANCIO SOCIALE

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

ART.15 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art.30, comma 6, del D.Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) il Collegio dei probiviri.



Gli organi associativi si eleggono e/o nominano in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, a scadenza naturale del loro mandato.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, secondo comma, del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.16 - ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

ART.17 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nei territori dei Comuni in cui l'Associazione opera.

ART.18 - TEMPI E SCOPI DELLA CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

ART.19 - QUORUM COSTITUTIVI

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria quando delibera sulle modifiche allo Statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione, qualora siano presenti almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria quando delibera sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART.20 - ADEMPIMENTI

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale da trascrivere in apposito libro.

ART.21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Delibera con il voto segreto per le elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale al rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

ART.22 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

Ciascun associato ha diritto ad un voto in Assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato a mezzo di delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Lo stesso associato non può essere portatore di più di una delega.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti di natura personale.

E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non associato di prendere la parola.

ART.23 - COMPETENZE

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) definisce le linee programmatiche dell'associazione;
- e) approva il Regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche;
- f) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le loro modifiche;
- g) determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra gli associati dell'Associazione;
- h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove



Maria Fu Domenico
Notaio in San Marino

ve nei loro confronti la azioni relative;

k) delibera sulla esclusione degli associati;

l) delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal consiglio direttivo;

m) delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;

n) delibera sugli argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dello statuto sociale;

b) delibera sulla variazione della sede legale;

c) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

d) delibera sulla devoluzione del patrimonio.

ART.24 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico ANPAS e dall'art.2382 del codice civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il presidente, il vice-presidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non associati; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

ART.25 - QUORUM COSTITUTIVI E VOTO

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta

il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

ART. 26 - COMPETENZE

Il consiglio direttivo:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art.23;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di ANPAS;
- e) delibera sulla domanda di ammissione di nuovi associati secondo quanto previsto dall'art.6 del presente statuto;
- f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di associato;
- g) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

ART.27 - DIREZIONE ESECUTIVA

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva indicativamente composta da presidente e vice-presidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, dal direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, al quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il consiglio direttivo.

ART.28 - VACANZA DI COMPONENTI E DECADENZA DEGLI ORGANI

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente, dell'Organo di Controllo, del Revisore legale ove previsto e del Collegio dei

Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

ART.29 - PRESIDENTE

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione.

Il presidente cura l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo e fa in modo che ogni organismo interno persegua gli scopi per i quali è stato istituito.

Il presidente può delegare parte dei propri poteri al vice-presidente o ad altro componente del consiglio stesso.

ART.30 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

E' composto al massimo da tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere scelti anche tra i non associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, a loro interno, il presidente e stabiliscono le modalità del suo funzionamento.

Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

ART.31 - COMPETENZE

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

ART.32 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art.31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

ART.33 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, e-

letti fra gli associati, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

ART.34 - COMPETENZE

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art.10.

Delibera altresì sulle controversie insorte tra associati e consiglio direttivo, sulle controversie insorte tra i singoli componenti del consiglio stesso e sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione. Previamente alle decisioni, procede al tentativo di conciliazione tra le parti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Le decisioni del collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura del presidente dell'associazione e sono inappellabili.

ART.35 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture prescritte dalla legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:

- a) il registro degli associati volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

Titolo V - Norme finali

ART.36 - SEZIONI

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

ART.37 - REGOLAMENTI

Il Regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio direttivo;
- b) individua le modalità di informazione agli associati delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c) determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori responsabili e/o referenti eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d) regola ogni altra materia in attuazione del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

ART.38 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro del Terzo settore (ai sensi dell'art.45, comma 1, CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto al-

l'ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente Comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Sono nulli gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal prescritto parere.

ART.39 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Regolamento associativo e dei regolamenti applicativi da esso previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Morini Roberto
Matsopoulos Konstantinos

